



**ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE
DELLO STANZIAMENTO PER INTERVENTI DI
NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE PER
L'ANNO 2005**

sottoscritto il 28 luglio 2005 in Roma

Le Delegazioni dell'Ente e di parte sindacale, riunitesi il giorno 28 luglio 2005, sottoscrivono il seguente accordo.

PER L'INPS

Il Presidente della Delegazione
Dr. Gian Piero SCANU

Il Direttore Generale
Dr. Vittorio CRECCO

Il Direttore Centrale Sviluppo
e Gestione Risorse Umane
Dr. Franco PORRARI

Il Direttore Centrale Organizzazione

Dr. Raffaello MARCHI

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione
Dr. Paolo OLLIANA

Il Direttore Centrale Entrate Contributive

Dr. Giorgio CRACA

Il Direttore Centrale Sistemi Informativi
e Telecomunicazioni
Dr. Dionigi SPADACCIA

Il Direttore Regionale delle Marche

Dr. Gregorio TITO

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

Daniele NOLA

CISL/FPS

Giorgio ALLEGRINI

UIL/PA

Adriano PETRICCA

CSA di CISAL/FIALP

Michele DI LULLO

CUB/RdB PI

Massimo FOFI

CIDA/FENDEP

Alfredo BRANCASI

CONFEDIR/DIRP

Ivana QUAGLIETTI

RIPARTIZIONE DELLO STANZIAMENTO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI – ANNO 2005

Stanziamento previsto	€	<u>18.541.190,00</u>
a) polizza sanitaria (art. 46 CCNL/1994/97)	€	11.111.500,00
b) sussidi straordinari	€	500.000,00
c) borse di studio	€	2.540.170,00
d) soggiorni estivi *		
e) sussidi didattici *		
f) asili nido *		
g) sussidi studio scuola media superiore per portatori di handicap * =	€	4.105.469,00
h) oneri per la concessione in uso di locali ai CRAL	€	284.051,00
		=====
	TOTALE	€ 18.541.190,00
		=====

- a) Per la polizza sanitaria di cui all'art. 46 del CCNL il premio di € 301,40 annue per ciascun dipendente (con riferimento all'intero nucleo familiare) è stato già corrisposto per n. 33.049 dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2005 nella misura di € 1.660.183,46 per il periodo 1 gennaio 2005 / 28 febbraio 2005.

La quota di € 9.451.316,54 viene riservata per consentire la copertura assicurativa per il periodo dal 1 marzo 2005 al 31 dicembre 2005, di proroga del contratto di assicurazione nonché quella dei dipendenti assunti nel corso dell'anno 2005 per concorso o per mobilità da Amministrazioni pubbliche presso le quali non è prevista una polizza sanitaria.

Le eventuali somme che risulteranno come residue dopo il pagamento del conguaglio del premio dell'anno 2005 saranno ripartite tra i contributi previsti per sussidi didattici – asili nido assegno di studio ai portatori di handicap, soggiorni estivi e sussidi straordinari.

- b) Per i sussidi straordinari vengono destinati € 500.000,00. I sussidi possono essere concessi a richiesta del dipendente ovvero, in caso di decesso dello stesso, dal coniuge, dai figli o dai genitori nell'anno del decesso, per i seguenti eventi come elencati secondo ordine di priorità:

- 1) morte del dipendente qualora non sussista diritto all'equo indennizzo:
€1.300,00; ove il nucleo familiare del de cuius possieda il solo reddito relativo alla pensione di reversibilità ulteriori €1.300,00 per ciascun componente a carico fino a €6.300,00;
- 2) grave malattia o interventi chirurgici di particolare rilievo con riferimento alle spese non indennizzate dalla polizza sanitaria integrativa stipulata dall'Istituto in attuazione dell'art.46 del CCNL 94/97, da altri organismi pubblici o da polizze sanitarie direttamente stipulate dal dipendente per se stesso e per i familiari a carico: fino a €6.300,00;
- 3) eventi connessi alla stato di handicap con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 104/92 con spese comunque non già indennizzate ai sensi di specifiche disposizioni di legge o regolamento: fino a €6.300,00;
- 4) morte di un genitore, del coniuge o di un figlio: fino a € 1.300,00;
- 5) nascita e adozioni figli: fino a €1.300,00;
- 6) crollo o gravi lesioni della prima casa di abitazione di proprietà provocati da eventi eccezionali non prevedibili riferiti a spese non oggetto di rimborsi previsti da specifiche disposizioni emanate in conseguenza degli eventi in questione: fino a € 3.900,00;
- 7) per le spese connesse alle motivazioni di cui al punto 2), parzialmente indennizzate dalle polizze sopra richiamate, con riferimento al 50% di tali spese: fino a €1.300,00;
- 8) per le spese non indennizzate connesse ad altre patologie di minore gravità: fino a €1.300,00;
- 9) crollo o gravi lesioni della prima casa di abitazione in locazione provocati da eventi eccezionali non prevedibili riferiti a spese per mobili e masserizie non oggetto di rimborsi previsti da specifiche disposizioni emanate in conseguenza degli eventi in questione: fino a €1.300,00.
- 10) matrimonio del dipendente: fino a €1.300,00

- 11) per spese connesse a separazione legale del dipendente:
fino a €1.300,00

Lo stanziamento annuale sarà ripartito trimestralmente; l'importo del sussidio sarà erogato tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, certificata da copia della documentazione fiscale vigente (CUD, UNICO, MOD 730). A tal fine il reddito dichiarato derivante da lavoro autonomo sarà incrementato di 1/3.

Le richieste di sussidio saranno soddisfatte secondo i criteri sotto indicati e con precedenza nei confronti dei richiedenti titolari di reddito inferiore.

Si precisa inoltre che, qualora due dipendenti coniugi presentino domanda per lo stesso evento, il sussidio sarà erogato al 50% per ciascun dipendente.

Le richieste relative ai punti da 6 a 9 potranno essere soddisfatte, come già detto nei limiti degli stanziamenti residui dell'anno di riferimento, per una sola volta in un triennio.

Le domande possono essere presentate anche per eventi avvenuti nel biennio precedente all'anno di riferimento.

Saranno definite prioritariamente le richieste di sussidio presentate nel trimestre di riferimento relative agli eventi sub 1, 2, 3 e 4); tutte le altre richieste saranno definite, anche parzialmente, immediatamente dopo il termine dell'anno di riferimento nei limiti degli eventuali residui dello stanziamento dell'anno stesso.

Le domande di sussidio, comunque corredate da copia della certificazione fiscale, devono essere documentate nel modo seguente:

- per gli eventi sub 1): dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia, dichiarazioni sostitutive anagrafiche;
- per gli eventi sub 2, 3, 7, 8): certificati medici o ospedalieri, dichiarazioni sostitutive anagrafiche, copie di fatture o ricevute fiscali delle spese rimaste effettivamente a carico;
- per gli eventi sub 4): dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e del certificato di morte e copia delle ricevute delle spese funerarie sostenute;
- per gli eventi sub 5): certificati o dichiarazioni sostitutive anagrafiche;

- per gli eventi sub 6, 9): dichiarazione dell'autorità competente relativa alla calamità naturale ed al danno subito dalla casa di prima abitazione e dichiarazione analitica delle spese rimaste effettivamente a carico, copia delle ricevute fiscali o fatture delle spese sostenute.
- Per gli eventi sub 10 e 11): dichiarazioni sostitutive anagrafiche e copia delle fatture o ricevute fiscali delle spese;

L'eventuale documentazione che risulti mancante dall'esame delle domande di sussidio, dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di richiesta effettuata dai competenti uffici.

- c) E' destinato l'importo di €2.540.170,00 per l'indizione di concorsi per borse di studio da concedere per l'anno scolastico o accademico 2004-2005 agli studenti di scuola media superiore ed universitari, pari rispettivamente a n. 4.261 di € 370,00 e n.1.752 di €550,00.
- d) Al fine di consentire la corresponsione di un contributo per la partecipazione alle iniziative tradizionalmente svolte (asili nido, soggiorni diurni, soggiorni climatici, soggiorni di studio in Italia e all'estero), potrà essere erogato un parziale rimborso della spesa effettuata dai dipendenti che autonomamente invieranno i propri figli (nati nel periodo compreso tra il 1.1.1987 e il 31.12.2004), presso Strutture autorizzate o Centri specializzati per le iniziative di cui sopra, previa presentazione di documentazione fiscale dell'avvenuto pagamento, con la specifica dei servizi forniti, dalla quale sia possibile rilevare il nome del dipendente, del minore partecipante, la data di nascita con l'indicazione del periodo di riferimento.

Per quanto ovvio si precisa che non saranno corrisposti contributi per soggiorni effettuati con uno o entrambi i genitori.

La misura iniziale del contributo, tenendo conto del numero elevato dei potenziali partecipanti, può essere stabilita preventivamente in € 105 pro-capite per un soggiorno di durata minima di 5 giorni lavorativi ad un massimo di 20 giorni lavorativi. A riguardo si precisa che ove nel periodo considerato sia compresa la festività del S. Patrono della città sede di servizio, tale festività avrà rilevanza ai soli fini del diritto al beneficio ma esclusa dal computo giornaliero del beneficio stesso. Il citato importo di € 105 qualora a consuntivo la spesa globale risultasse inferiore allo stanziamento, potrà essere elevato, secondo le varie tipologie di soggiorno, fino ad un massimo pro-capite come di seguito indicato:

per asilo nido e scuola materna (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.2000 e il 31.12.2004): € 520 per un periodo di 40 giorni;

per soggiorni diurni (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.1990 e il 31.12.1999):

€ 310 per un periodo di 20 giorni;

per soggiorni climatici da effettuare in Italia (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.1990 e il 31.12.1999): € 465 per un periodo di 20 giorni;

soggiorni studio in Italia e all'estero finalizzati all'apprendimento di una lingua straniera (ragazzi nati nel periodo compreso tra il 1.1.1987 e il 31.12.1992) €390 per un periodo di 15 gg.

Alla domanda per la concessione di tale contributo dovrà essere allegato, oltre alla ricevuta dell'effettuato pagamento, il diploma o l'attestato di fine corso (ovvero qualora gli stessi non siano previsti, un certificato di frequenza del corso comunque effettuato nel periodo tra giugno e settembre 2005).

Si precisa che tutti i soggiorni hanno inizio nel periodo compreso tra il primo giorno utile dopo la chiusura delle scuole e l'ultimo giorno utile prima della riapertura delle stesse (giugno/ settembre), relativamente all'attività scolastica prevista dal calendario di ciascuna Regione.

Sono esclusi dal contributo i soggiorni di natura hobbistica nonché gli scambi culturali che non prevedono il rilascio dell'attestato di studio.

I contributi saranno comunque contenuti entro l'importo di spesa effettivamente sostenuto se inferiore ai singoli importi indicati per ciascuna iniziativa.

Per i figli portatori di handicap, a prescindere dai limiti di età previsti per le altre tipologie, il contributo massimo relativo al soggiorno effettuato sarà elevato di quattro volte il contributo di cui ai punti sopraelencati e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

I contributi anzidetti spettano una sola volta nel caso che i genitori siano entrambi dipendenti dell'Istituto o di altro Ente che eroga il contributo nella stessa forma; il contributo stesso può essere concesso per una sola tipologia di soggiorno per ciascun figlio.

- e) Contributi per sussidi didattici, da erogare con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 917/1986, di € 155 pro-capite ai figli dei dipendenti dell'Istituto compresi in età da 0 a 11 anni, ovvero da 0 fino al quinto anno della scuola primaria ed € 255 per gli studenti di scuola media inferiore;

- f) Contributo per la frequenza di asili nido, in alternativa al sussidio didattico, relativa all'anno "scolastico" 2005/2006, da parte di minori di età compresa tra 0 e 3 anni nella misura unitaria corrispondente a due terzi della quota annua di partecipazione e comunque non superiore a € 415 pro-capite da erogare direttamente dall'Amministrazione a favore dei dipendenti.
- g) Assegno di studio di € 370 ai figli dei dipendenti dell'Istituto portatori di handicap, studenti di scuola media superiore. I richiedenti del suddetto assegno non potranno presentare domanda di borsa di studio.

Si precisa che i predetti contributi dovranno essere erogati anche per i figli adottivi ed in affidamento pre adottivo, con sentenza del giudice dei minori; i contributi saranno altresì erogati per gli affidamenti di brevi periodi purchè riferiti a minori provenienti da situazioni familiari precarie (carcerati – tossico dipendenti – o famiglie disagiate) sempre con sentenza del giudice dei minori.

I contributi saranno altresì erogati a favore dei dipendenti i cui figli orfani dell'altro genitore siano titolari della quota di pensione di reversibilità. Sono invece esclusi dai benefici di cui si tratta i figli minori titolari di reddito da lavoro.

- h) L'Amministrazione ritiene di mantenere l'imputazione allo stanziamento di cui trattasi - in relazione al parere di cui alle note n. 185217 del 2 ottobre 1998 e n.VPS/3/40982 del 30 ottobre 1998 rispettivamente del Ministero del Tesoro e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in risposta al quesito formulato dall'INPS con lettera n.0053 del 22.7.1998 - dei locali concessi in uso per fini istituzionali (compresi gli oneri accessori nella misura del 35% del canone a valore di mercato). Tra i beni suddetti sono ricompresi le Strutture site in Roma - Via di Batteria di Porta Furba n. 34 e Lungotevere delle Armi n. 33 – utilizzate in particolare per le attività di natura assistenziale di cui al precedente punto d).